

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 1° giugno 1978)

#### INDICE

ABBADESSA: In merito all'immissione di ufficiali di complemento nei ruoli degli ufficiali stabilizzati dell'Aeronautica militare (1750) (risp. RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> )	
	Pag. 1010
Sullo stato di disagio esistente tra ufficiali di alcuni ruoli dell'Aeronautica militare (1751) (risp. RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> )	1010
BALBO: Per l'estensione ai contrattisti ed assegnisti di tutte le Università delle indennità riconosciute a quelli di Pisa (1647) (risp. PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> )	1011
CIACCI, SPARANO: Tutela della salute dei consumatori italiani con riferimento al rifiuto di alcune nazioni di importare riso perchè contenente sostanze nocive (214) (risp. ANSELMI Tina, <i>Ministro della sanità</i> )	1011
CIFARELLI: Per la sollecita approvazione, da parte dell'Italia, della sesta direttiva del Consiglio della Comunità europea concernente l'IVA (1747) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1012
DEL PONTE: Iniziative da adottare per il ripristino delle opere e servizi pubblici nelle province colpite da alluvioni nell'ottobre 1977 (1369) (risp. PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	1013
DI MARINO: In merito al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario del personale tecnico addetto alle sezioni idrauliche dei geni civili (1510) (risp. PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> )	1013
FABERI: Sulle sanzioni pecuniarie inflitte dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fidenza (Parma) a contribuenti del luogo (1574) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1014
FABRI, SIGNORI, CARNESELLA, DI NICOLA: Misure da adottare per la lotta agli evasori fiscali (808) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1015
GALANTE GARRONE, VINAY, BRANCA: In merito ad un episodio avvenuto presso la « Cittadella » di Casale Monferrato (1645) (risp. RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> )	1016
GIACALONE: Recrudescenza dei casi di epatite virale registratasi a Palermo (1764) (risposta ANSELMI Tina, <i>Ministro della sanità</i> )	1017
GIOVANNETTI: Sulla situazione della sede doganale dell'area industriale di Porto Vesme (Cagliari) (961) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i> )	1017
GIUDICE, OSSICINI, SPARANO, BRANCA, GALANTE GARRONE: In merito alle proprietà cancerogene dei nitriti e nitrati aggiunti alla carne come conservanti (914) (risp. ANSELMI Tina, <i>Ministro della sanità</i> )	1018
MACCARRONE: Sulla mancata fornitura di energia elettrica ad una società edile di Riposto (Catania) (1339) (risp. DONAT-CATTIN, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> )	1018
MARAVALLE, PITTELLA: Utilizzazione di autoambulanze con il personale militare per il pronto intervento (119) (risp. ANSELMI Tina, <i>Ministro della sanità</i> )	1019
MINNOCCI: In merito alla ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo (964) (risp. RADI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	1020

PINNA: Perchè la laguna di Mistras (Cabras) venga considerata appartenente al demanio marittimo (1580) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . Pag. 1020

Provvedimenti da adottare per la bonifica del canale di scolo di Monserrato (Cagliari) (1582) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . 1021

Per l'eliminazione di quei meccanismi automatici della spesa pubblica detti rimborsi a « pie' di lista » (1855) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) . . . . . 1021

PINNA, GIOVANNETTI: Per l'istituzione di zone di tutela biologica e di protezione della fauna ittica lungo le coste della Sardegna (1594) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) . . . . . 1022

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia: Per la segretezza del voto del personale direttivo delle scuole statali in sede di elezione del Consiglio scolastico provinciale (1840) (risposta PEDINI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . 1023

SPARANO: Sul comportamento del dottor Brunio Sciotti, funzionario del Ministero della sanità, componente della commissione di concorso per la copertura del posto di chirurgia generale dell'ospedale « Maria SS. Addolorata » di Eboli (1770) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro della sanità*) . . . . . 1023

ABBADESSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde a verità che la Aeronautica militare ha chiesto di immettere nei ruoli degli ufficiali stabilizzati, per soddisfare le proprie esigenze, 192 ufficiali di complemento, scelti per merito, tra circa 400 giovani che ne avevano fatto richiesta e che invece il Ministero del tesoro ha previsto una spesa per l'assunzione di sole 60 unità.

In conseguenza, l'interrogante chiede anche di conoscere quale valutazione il Ministro ha dato di tale riduzione e se la considera in armonia con i criteri ispiratori della legge per l'occupazione giovanile e, infine, quali provvedimenti si propone di adottare per assicurare l'occupazione per i restanti giovani ufficiali, già utilmente proposti per

i ruoli degli ufficiali stabilizzati, che si trovano, dopo cinque anni di rafferma, senza alcuna garanzia di uno stabile impiego.

(4 - 01750)

RISPOSTA. — In sede di impostazione del bilancio per l'anno 1978, lo Stato maggiore dell'aeronautica aveva proposto di fissare in 192 unità il numero massimo degli ufficiali di complemento da trattenere in servizio, dal termine delle ferme quinquennali, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Su richiesta del Ministero del tesoro detta aliquota è stata ridotta a 60 unità, come risulta dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativo all'anno 1978.

Nei confronti degli ufficiali che non potranno essere trattenuti in servizio ai sensi della citata legge n. 824 del 1973 è previsto il trattenimento a domanda, previa adesione del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in attesa che venga perfezionato un apposito provvedimento legislativo *in itinere* inteso a conferire loro una definitiva sistemazione.

*Il Ministro della difesa*

RUFFINI

18 maggio 1978

ABBADESSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali ragioni alcuni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare, ed in particolare il ruolo navigante speciale, il ruolo servizi ed il ruolo assistenti tecnici, risentono ancora di anomali provvedimenti di arruolamento presi in passato ed a cui non hanno fatto riscontro adeguate modifiche alla legge di avanzamento, tanto che numerosi ufficiali, che hanno superato i quarant'anni e sono giudicati eccellenti da molti anni, ancora rivestono il grado di capitano e vedono con amarezza avvicinarsi il limite di età per la pensione e se, in conseguenza, non ritiene di dare corso con urgenza ai provvedimenti correttivi che, più volte proposti dall'Arma aeronautica, continuano a rimanere senza soluzione, probabilmente per lentezze burocratiche.

(4 - 01751)

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

RISPOSTA. — Per il miglioramento dei profili di carriera degli ufficiali di alcuni ruoli dell'Aeronautica, cui accenna l'onorevole interrogante, è stato già predisposto ed avviato alle intese del Ministero del tesoro uno schema di disegno di legge.

*Il Ministro della difesa*

RUFFINI

18 maggio 1978

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se — dopo la sentenza del 30 luglio 1977, con la quale il pretore di Pisa riconosce a contrattisti ed assegnisti dell'Università di Pisa il diritto a percepire regolarmente l'indennità integrativa speciale e le eventuali quote di aggiunta di famiglia dalla predetta data sino alla ulteriore sentenza che definirà il giudizio di merito sulla intera questione — non ritenga di dover adottare nella sede più opportuna i provvedimenti idonei ad estendere ai contrattisti ed assegnisti di tutte le altre Università quanto deliberato con la suindicata sentenza del 30 luglio 1977.

(4-01647)

RISPOSTA. — Si informa che lo scrivente ha già esposto al Senato la sua intenzione di proporre al Governo la presentazione in tempo utile di un provvedimento legislativo diretto a prorogare, in attesa della riforma universitaria, l'attuale rapporto del personale precario con l'università.

Si precisa comunque che nel recente dibattito la Commissione pubblica istruzione, conformemente a quanto suggerito in una riunione a livello dei partiti della maggioranza, ha espresso il suo desiderio che ogni provvedimento governativo in materia universitaria non venga esaminato se non dopo che la Commissione stessa avrà concluso l'esame del testo generale di riforma rimettendolo all'aula.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

PEDINI

25 maggio 1978

CIACCI, SPARANO. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale alcune nazioni, fra le quali la Polonia, avrebbero rifiutato grossi quantitativi di riso prodotto in Italia perchè da analisi chimiche condotte dai Paesi importatori sarebbero state rintracciate nel riso sostanze nocive per la salute umana contenute nei prodotti diserbanti trattati con diossina.

Per sapere se analisi analoghe sono state condotte in Italia e quali risultati hanno eventualmente fornito; per conoscere, infine, nel caso di risultati positivi, quali conseguenze si intendono trarre e quali misure adottare per tutelare la salute dei consumatori italiani.

(4-00214)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del commercio con l'estero.

Non risulta a questa Amministrazione che siano state rifiutate da alcuni Paesi, e in particolare dalla Polonia, partite di riso prodotte in Italia, perchè da analisi chimiche condotte negli stessi Paesi sarebbero state rintracciate nella merce alcune sostanze nocive per la salute pubblica nei prodotti diserbanti, che sarebbero stati trattati con diossina.

Non risulta, altresì, che nel diserbo delle risaie in Italia siano stati utilizzati prodotti contenenti la diossina medesima.

Da alcuni anni l'Ente nazionale risi procede, attraverso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli, anche ad analisi accurate sulle piante di riso e sul prodotto raccolto in diverse zone produttive italiane. Tali accertamenti hanno escluso, nel modo più assoluto, la presenza di diossina nel riso o di qualsiasi altra sostanza tossica che possa nuocere alla salute del consumatore.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la diossina non è, comunque, una sostanza che di per sè trova impiego nella preparazione di presidi sanitari ad azione diserbante, costituendo la stessa un'eventuale,

anomala impurezza conseguente ai processi di sintesi di materie prime e di sostanze intermedie impiegate dall'industria chimica in genere.

In proposito si fa presente, per quanto riguarda l'impiego in agricoltura di presidi sanitari ad azione diserbante, che fin dal 1970 è vietato nel nostro Paese, in forza del decreto ministeriale dell'11 agosto 1970, l'impiego del 2,4,5-T e del 2,4,5-TP, essendo risultate per questi prodotti sfavorevoli caratteristiche tossicologiche.

*Il Ministro della sanità*  
Tina ANSELMINI

23 maggio 1978

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda urgentemente adottare per assicurare l'approvazione, da parte dell'Italia, della sesta direttiva concernente l'IVA, che fu approvata dal Consiglio della Comunità europea il 17 maggio 1977.

L'interrogante sottolinea che, ai sensi della decisione del 21 aprile 1970 (concernente la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità), l'utilizzazione dell'IVA non può avvenire se non dopo che almeno tre Stati membri abbiano adottato normativamente tale sesta direttiva. Finora soltanto il Parlamento del Belgio e quello del Regno Unito hanno provveduto a tanto, ma l'Italia dovrebbe essere il terzo Stato ai sensi della citata decisione: in tal modo, non solo ottempererebbe al dovere comunitario di recepire nel proprio ordinamento detta sesta direttiva, ma ne avrebbe il cospicuo vantaggio di vedere ridotta la propria contribuzione al bilancio della Comunità dal 13,2 per cento (come è col vecchio sistema, tuttora applicato) al 10,6 per cento.

Di recente la Commissione esecutiva della Comunità ha escluso che, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 4 della decisione 21 aprile 1970, la modifica derivante dall'entrata in vigore della sesta direttiva possa applicarsi già per il bilancio del 1978. Però, mentre tale punto è da discutere, resta di fondamentale

importanza l'urgenza dell'adozione normativa della sesta direttiva da parte della Repubblica italiana che, aggiungendosi al Belgio ed al Regno Unito, la farebbe entrare in attuazione.

(4 - 01747)

RISPOSTA. — In materia di imposta sul valore aggiunto l'applicazione del nuovo meccanismo di calcolo dei contributi nazionali al fine di determinare le risorse proprie della Comunità economica ha come suo necessario presupposto l'adeguamento delle legislazioni nazionali alle direttive del Consiglio delle Comunità europee.

Al termine dell'anno 1977 solamente due Stati membri si sono dichiarati disposti ad applicare il nuovo meccanismo di calcolo, non avendo gli altri potuto adeguare la legislazione nazionale alla VI direttiva emanata, per altro, nel mese di maggio di quello stesso anno.

Per quanto concerne l'Italia, va sottolineato che uno schema di decreto integrativo e correttivo delle disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto era già stato predisposto a cura del Ministero delle finanze. Il progetto non è stato tradotto in un testo definitivo per obiettive difficoltà di natura politica ed economica: l'adeguamento della legislazione italiana alle direttive comunitarie comporta la soppressione del regime speciale previsto per l'agricoltura ed altre radicali innovazioni, per le quali è apparso necessario un maggior tempo di riflessione.

Essendo venuta meno la possibilità di utilizzare la nuova base di calcolo dei contributi nazionali, ha trovato applicazione la soluzione alternativa, consistente nella contribuzione, da parte dei Paesi membri, in ragione di una quota del prodotto nazionale lordo, calcolata con riferimento al triennio 1973-1975, conformemente a quanto prescritto con un regolamento del Consiglio delle Comunità del 1970, reiterato con successivo Regolamento del 19 dicembre 1977. Il Governo italiano ha richiesto di poter considerare quale periodo di riferimento un triennio più favorevole (1974-1976) ma l'iniziativa non ha

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

avuto successo per l'opposizione degli altri Paesi.

Quanto all'entità del presunto maggior onere, derivante all'Italia dall'applicazione del contributo con riferimento al prodotto nazionale lordo, è necessario precisare che la differenza risulterà probabilmente inferiore alla somma indicata dalla signoria vostra onorevole; un computo esatto potrà farsi solo quando sarà nota, non prima del luglio 1979, la quota dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente dovuta dall'Italia quale contributo comunitario.

*Il Ministro delle finanze*  
MALFATTI

16 maggio 1978

DEL PONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per ripristinare, in rapporto ai danni provocati dalla disastrosa alluvione che ha colpito alcune province del Piemonte, della Liguria e della Lombardia, le opere ed i servizi pubblici.

Facendo presente l'estrema urgenza di ripristinare le comunicazioni ferroviarie e la viabilità in generale, onde evitare ulteriori ed irreparabili danni alle attività produttive, si pone in evidenza la necessità di un particolare intervento per la ripresa della agricoltura e per il risarcimento dei notevoli danni subiti dalle popolazioni.

La richiesta dell'interrogante ha carattere d'urgenza onde riportare un po' di fiducia in popolazioni così duramente colpite e che tanto coraggio e dignità hanno dimostrato.

(4-01369)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La signoria vostra onorevole, nella interrogazione sopraspacificata, ha chiesto di sapere quali provvedimenti il Governo intendesse adottare per far fronte alle disastrose conseguenze prodotte dalle alluvioni che nell'ottobre 1977 hanno flagellato principalmen-

te le zone del Piemonte, della Liguria e della Lombardia.

Al riguardo si comunica che i numerosi problemi sorti in seguito al verificarsi di tali calamità naturali sono stati affrontati con apposito provvedimento legislativo (legge 3 gennaio 1978, n. 2) che prevede, appunto, una serie di interventi per le zone direttamente o indirettamente interessate al fenomeno.

*Il Sottosegretario di Stato*  
per i lavori pubblici  
PADULA

31 maggio 1978

DI MARINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che non si intenderebbe trasferire alle Regioni a statuto ordinario il personale tecnico addetto alle sezioni idrauliche dei Geni civili (ingegneri, geometri, assistenti, ufficiali e guardiani idraulici), contravvenendo alla precisa disposizione di cui all'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, da cui appare evidente che sono trasferite alle Regioni, fra le altre, le sezioni per le opere idrauliche e per l'edilizia statale operanti presso gli uffici del Genio civile a competenza generale, mentre restano a far parte dell'amministrazione statale le omonime sezioni operanti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

(4-01510)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, in attuazione dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha provveduto a porre a disposizione delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1977, il personale, in servizio presso gli Uffici del genio civile trasferiti alle Regioni stesse, addetto all'espletamento di mansioni attribuite alla competenza regionale.

Nell'elenco del personale trasferito non è stato compreso il personale addetto alle sezioni idrauliche degli Uffici del genio civile, in attesa che, dopo l'avvenuta individuazio-

ne dei bacini idraulici interregionali, venisse definita la competenza operativa tra Stato e Regioni in materia.

Dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 1977, si è proceduto ad un attento esame delle mansioni svolte da ciascun impiegato trattenuto, e a individuare quegli elementi che, per essere addetti ad opere idrauliche inerenti bacini non classificati interregionali, devono essere posti a disposizione delle Regioni cui è ormai stata attribuita la competenza in materia.

Si è già provveduto a mettere a disposizione della Regione Toscana 89 unità, e della Regione Abruzzo 8 unità di personale addetto a opere idrauliche, mentre per altre Regioni è in corso di definizione la procedura per il trasferimento degli elementi interessati al predetto Servizio.

*Il Sottosegretario di Stato  
per i lavori pubblici*

PADULA

18 maggio 1978

FABBRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento singolare adottato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fidenza (in provincia di Parma), che negli ultimi tempi ha inflitto un numero straordinariamente elevato di sanzioni pecuniarie a contribuenti del luogo, ai quali è stata contestata la violazione dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione dei redditi), sulla base di una interpretazione iniquamente vessatoria della legge.

Infatti, come sarà agevole constatare a seguito di ispezione, le penalità irrogate non sono connesse a casi di reale evasione fiscale, ma sono collegati ad evidenti errori o ritardi compiuti in perfetta buona fede dai contribuenti, i quali sono, nella stragrande maggioranza, modesti percettori di reddito fisso, colpevoli al massimo di non aver saputo compilare in modo tecnicamente perfetto (come in-

vece sanno fare i grandi evasori fiscali) la loro dichiarazione dei redditi.

Si fa presente che tale atteggiamento appare tanto più ingiustificabile se si pensa che il ritardo del tutto incolpevole nella presentazione della denuncia si è in molti casi verificato in coincidenza della soppressione degli uffici delle imposte dirette di Busseto di Bardi e di Sorania, per cui non pochi contribuenti hanno erroneamente presentato la denuncia all'ufficio imposte di Parma, anziché a quello di Fidenza. Per di più, malgrado la natura delle contravvenzioni contestate, la pena pecuniaria è stata determinata in misura sensibilmente elevata, in contrasto con quanto dispone l'articolo 54 del decreto n. 600 del 1973.

Si chiede pertanto se non si ritenga di dover intervenire con tutta urgenza, sia per accertare la portata e la gravità di quanto sopra segnalato, sia per rendere giustizia ai contribuenti annullando o modificando tutti i provvedimenti adottati a loro carico senza valide ragioni giustificative.

Si fa presente infine che i cittadini più colpiti dalle inclementi sanzioni pecuniarie irrogate dal direttore dell'ufficio distrettuale di Fidenza risiedono nei comuni di Bardi, Bore, Busseto, Fidenza, Fontevivo, Noceto, Salsomaggiore, Soragna, Polesine Parmense, Zibello.

(4 - 01574)

RISPOSTA. — Il sistema sanzionatorio operante nel vigente ordinamento tributario prevede per le diverse forme di violazione alle singole leggi d'imposta l'applicazione di pene pecuniarie anche nei casi di inosservanza di adempimenti formali prescritti dalle varie disposizioni fiscali.

Citati in particolare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce al terzo comma che la presentazione della dichiarazione si considera avvenuta nel giorno in cui essa risulta pervenuta all'Ufficio delle imposte competente a riceverla.

Le infrazioni accertate dall'Ufficio delle imposte di Fidenza rientrano prevalentemen-

te in tale ipotesi, essendosi rilevato che la maggior parte delle dichiarazioni erano ivi pervenute con ritardo superiore ad un mese e che solo in un numero limitato di casi vi era stata omissione di versamento diretto o incompletezza di indicazione dei dati richiesti.

Non si esclude che alla base delle rilevate irregolarità possano rinvenirsi circostanze particolari del genere di quelle segnalata dalla signoria vostra onorevole, ma occorre aver presente che l'Ufficio non poteva disattendere l'applicazione di una precisa disposizione di legge.

Risulta peraltro che lo stesso Ufficio, tenendo nel massimo conto le condizioni socio-economiche nonché la buona fede dei contribuenti, ha irrogato le pene in tutti i casi nella misura minima prevista.

In tale situazione non sembra sussistere nell'ambito della normativa fiscale seria possibilità per interventi del tipo di quelli auspicati.

*Il Ministro delle finanze*  
MALFATTI

19 maggio 1978

FABBRI, SIGNORI, CARNESELLA, DI NICOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover cogliere l'occasione per dare concretezza al più volte annunciato proposito di lotta agli evasori fiscali, disponendo adeguati accertamenti tributari a carico dell'industriale Ivanoe Fraizzoli, presidente della società calcistica « Internazionale » di Milano. Costui, infatti, come ha ampiamente riferito la stampa, ha denunciato per il 1975 un reddito annuo di lire 8 milioni, di gran lunga inferiore a quello che, con maggiore attendibilità, ha dichiarato per lo stesso anno il popolare giocatore di calcio Boninsegna, centravanti, in quel periodo, della squadra di Fraizzoli.

In particolare, si chiede di conoscere:

a) quali indagini siano state espletate, con riferimento all'incredibile denuncia per l'anno 1975, dai competenti uffici tributari per verificare le reali fonti di reddito del Fraizzoli (comprese quelle connesse alla for-

natura di stoffe all'Esercito italiano, sempre secondo quanto riportato dalla stampa quotidiana);

b) quali misure siano state o saranno adottate per assicurare il pagamento delle imposte secondo giustizia.

(4 - 00808)

RISPOSTA. — Da un attento esame della posizione tributaria del contribuente in questione, condotto sulla base dei dati e delle informazioni pervenuti dai competenti organi periferici e riferito anche a periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore della riforma fiscale per il settore dell'imposizione diretta, risulta che lo stesso, ai fini del tributo di complementare, ha definito i redditi degli anni dal 1967 al 1973 avvalendosi delle disposizioni agevolative recate dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Per effetto dei meccanismi automatici previsti da tale normativa, il reddito definito in ciascuno dei suddetti periodi d'imposta è stato via via crescente, passando dall'importo imponibile di 48.600.000 del 1967 a quello di 80.000.000 nel 1973.

Riguardo al periodo d'imposta successivo, che è corrispondente alla prima annualità di applicazione della riforma, si ha notizia dalla medesima fonte che la dichiarazione prodotta nell'anno 1975 espone effettivamente un reddito complessivo di poco superiore agli otto milioni di lire.

Rigorosi controlli s'intende che saranno eseguiti anche in questo caso, al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio in ordine alla effettiva consistenza e completezza dei dati risultanti dalla suddetta dichiarazione.

Ma al di là del caso singolo, che peraltro nessuno intende sottostimare, preme soprattutto assicurare la decisa volontà dell'Amministrazione di perseguire con estrema fermezza l'obiettivo di una severa repressione delle evasioni fiscali.

L'impegno fondamentale del Governo e dell'Amministrazione è certamente in tale direzione, ed ogni sforzo sarà fatto sul piano normativo, dei controlli ed anche, ove occorra, mediante appropriate iniziative di carat-

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

tere legislativo, per avviare concretamente il sistema verso traguardi di maggiori equilibri contributivi.

*Il Ministro delle finanze*  
MALFATTI

24 maggio 1978

GALANTE GARRONE, VINAY, BRANCA.  
— *Al Ministro della difesa.* — Premesso: che domenica 15 gennaio 1978, in occasione della commemorazione del sacrificio dei 13 partigiani della « banda Tom » fucilati nel 1945 alla « Cittadella » di Casale Monferrato, fu negato dalle autorità militari l'accesso delle bandiere rosse del Partito comunista di quella città;

che, a quanto riferito dai giornali, alle proteste del presidente dell'ANPI il tenente colonnello Maffezzoli, comandante della piazza, avrebbe risposto facendo riferimento a disposizioni superiori in tal senso, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il rifiuto di ammettere alla cerimonia le bandiere rosse comuniste (quelle bandiere, come efficacemente sottolineato dal presidente dell'ANPI, per le quali i partigiani erano stati fucilati) sia effettivamente dovuto a ordini superiori ovvero ad iniziativa del tenente colonnello Maffezzoli (che già in altra occasione, come risulta dall'interrogazione 3 - 00790 del 22 novembre 1977, al senatore Vinay che, quale parlamentare, e così quale rappresentante della nazione, chiedeva di accedere alla caserma « Mazza » per rendersi conto del fondamento di alcune lagnanze dei militari, oppose un rifiuto perchè, a suo giudizio, egli avrebbe rappresentato soltanto « parte della nazione »);

2) quale — se non si tratti di iniziativa personale del comandante della piazza — sia il testo delle disposizioni impartite dal Ministero;

3) se, infine, non si reputi necessario e doveroso revocare per l'avvenire ogni eventuale disposizione limitativa del diritto di tutte le forze della Resistenza di accedere con i propri vessilli sui luoghi del sacrificio dei partigiani caduti nella guerra di liberazione.

(4 - 01645)

RISPOSTA. — L'accesso di rappresentanze civili in caserme o installazioni militari in occasione di cerimonie è disciplinato dal Regolamento sul servizio territoriale e di presidio — edizione 1973 — che prevede possano accedere negli immobili militari le Associazioni che prendano parte alle cerimonie solo con bandiere nazionali o altri simboli, purchè previsti dallo statuto delle Associazioni stesse. Nessuna preclusione, quindi, viene fatta nei confronti delle Associazioni partigiane.

Disposizioni, analoghe a quelle che si allegano in copia, vengono emanate, fino dal 1973, per l'annuale cerimonia che si svolge a Casale Monferrato ed alla quale si riferiscono i senatori interroganti.

L'eventuale revoca del divieto di accesso ai simboli di parte nei luoghi militari potrebbe essere interpretata in contrasto con la norma di cui all'articolo 6 della emananda legge sui principi della disciplina militare.

*Il Ministro della difesa*  
RUFFINI

25 maggio 1978

ALLEGATO

Nella ricorrenza del 25 aprile, si prega di voler disporre affinché:

a) l'evento sia celebrato presso tutti i Reparti mettendo in adeguato risalto il rilevante contributo dato dalle Forze armate alla guerra di liberazione;

b) sia consentito a rappresentanze civili l'accesso in caserme o nelle installazioni militari ove esistano lapidi o monumenti ai caduti della Resistenza a condizione che:

— la commemorazione ufficiale della ricorrenza resti affidata alla più alta autorità militare presente;

— venga introdotta soltanto la bandiera nazionale, con esclusione di qualsiasi tipo di vessillo o bandiera di parte;

— siano preventivamente concordati, con le competenti autorità militari i testi di eventuali discorsi o conferenze;

c) rappresentanze militari intervengano a manifestazioni civili, ove richieste, a con-

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

dizione che ogni partecipazione sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

— che le iniziative siano di chiaro significato patriottico, in cui sia possibile attribuire il dovuto rilievo all'apporto delle Forze armate all'evento storico commemorato;

— che siano prevenute situazioni inaccettabili, previo accertamento presso gli organi di Prefettura e mediante preventivi accordi su programmi e modalità di svolgimento delle manifestazioni.

Eventuali richieste di particolari concorsi militari a cerimonie civili di rilievo dovranno essere trasmesse con i relativi pareri e proposte a questo Ufficio di Gabinetto per l'autorizzazione.

GIACALONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per avere notizie precise sulla recrudescenza dei casi di epatite virale registrati nella città di Palermo, i quali, nel 1977, supererebbero largamente il doppio di quelli denunciati nell'anno precedente.

Dinanzi ad un quadro così preoccupante, che pur non rispecchia fedelmente la realtà senza dubbio più grave, l'interrogante chiede quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere a tutela della salute della popolazione del capoluogo della Sicilia.

(4 - 01764)

RISPOSTA. — Nel corso dei primi dieci mesi del 1977 si sono verificati nella città di Palermo 659 casi di epatite virale contro i 251 registrati nell'anno 1976.

Tale preoccupante incremento è da collegare sia alle particolari situazioni climatiche dell'anno in questione, che ha favorito lo sviluppo e la diffusione delle infezioni, sia alla precaria situazione igienico-sanitaria dello stato urbanistico di detta città.

In numerose occasioni questo Ministero ha fatto presente alle autorità periferiche che per una efficace prevenzione della suddetta malattia è indispensabile richiamare l'attenzione della popolazione ad una scrupolosa osservanza delle regole di igiene personale ed alimentare. Tutto ciò, comunque, unitamente ad una radicale opera di risanamen-

to ambientale, che può realizzarsi principalmente con l'assicurazione di un adeguato rifornimento d'acqua alla popolazione e con l'installazione di adeguati impianti per un corretto ed efficiente smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

All'uopo, infatti, non porterebbe alcun effetto — se non di durata limitata nel tempo e di dubbia efficacia profilattica — la semplice distribuzione — da parte dello scrivente — dei vaccini, delle gammaglobuline, dei cloratori e dei disinfettanti delle acque.

L'intervento di questa Amministrazione presuppone, come è ovvio, una effettiva opera di bonifica delle strutture ambientali, demandata alla competenza dell'autorità locale.

*Il Ministro della sanità*

Tina ANSELMI

23 maggio 1978

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'attuale sistemazione della sede doganale dell'area industriale di Porto Vesme (Cagliari);

se gli risulti che la stessa è alloggiata in un mordeo del tutto indecoroso ed inadeguato al volume di affari che la stessa sviluppa;

quali decisioni intende assumere per rimuovere questa situazione e a quale punto si trova la pratica relativa alla costruzione di una palazzina per la quale esistono l'area ed il progetto, mentre mancano i fondi.

(4 - 00961)

RISPOSTA. — Con la ultimazione in atto dei lavori relativi alla costruzione di locali per la sistemazione degli Uffici doganali nel porto di Porto Vesme, la questione segnalata dalla signoria vostra onorevole può considerarsi positivamente risolta.

Lo stesso Ufficio del genio civile per le Opere marittime di Cagliari, resosi conto dell'urgenza della cennata sistemazione, ha autorizzato la consegna del fabbricato alla dogana, che ha sollecitamente dato corso

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

allo svolgimento della propria attività nel nuovo edificio.

*Il Ministro delle finanze*  
MALFATTI

16 maggio 1978

GIUDICE, OSSICINI, SPARANO, BRANCA, GALANTE GARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Atteso che buona parte della letteratura internazionale attribuisce proprietà cancerogene ai nitriti e nitrati aggiunti come conservanti alle carni, e che d'altro canto detti composti non hanno alcun effetto protettivo nei riguardi di questi alimenti, se non quello di impedirne il cambiamento di colore,

si chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministero su tale argomento e se il Ministro non reputi opportuni ed urgenti eventuali rimedi.

(4 - 00914)

RISPOSTA. — Le norme vigenti sulla disciplina della preparazione di carni conservate contengono anche disposizioni in merito all'aggiunta, negli insaccati, dei sali e degli acidi nitrico e nitroso.

Il legislatore ha cercato da sempre in tale settore di prevenire possibili avvelenamenti causati dall'impiego di dette sostanze. L'uso di questi additivi nella preparazione e conservazione delle sostanze alimentari è disciplinato dalle seguenti norme:

— articolo 55 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni (regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298);

— ordinanza ministeriale del 29 gennaio 1952;

— decreto ministeriale 31 marzo 1965.

In particolare, quest'ultima norma riporta in gran parte la direttiva della Comunità europea del 5 novembre 1963, riguardante i conservanti che possono essere utilizzati nell'alimentazione umana.

Nella citata direttiva sono presenti gli additivi E 249 - potassio nitrito, E 250 - sodio nitrito, E 251 - sodio nitrato ed E 252 - potassio nitrato.

Come è noto, i nitrati sono sali derivanti dalla combinazione dei metalli e delle basi, in genere, con l'acido nitrico. Quelli più usati nell'industria salumiera sono il nitrato di potassio ed il nitrato di sodio. Questi sali, aggiunti agli altri ingredienti dei prodotti a base di carne, servono per mantenere alla carne stessa il caratteristico colore che la rende organoletticamente più pregevole e per svolgere una fondamentale attività antibatterica, esaltata dalla presenza del cloruro di sodio.

Gli avvelenamenti da nitriti e nitrati, caratterizzati da paralisi dei nervi vasomotori e da formazione di metamoglobina, sono di solito dovuti al fatto che nella confezione di una carne insaccata vengono impiegati nitriti allo stato puro, anziché le miscele per la salagione messe in commercio già pronte per l'uso.

In applicazione, comunque, della citata direttiva CEE, con il decreto ministeriale 31 marzo 1965 è stato autorizzato l'impiego dei nitrati e dei nitriti nelle carni preparate o comunque conservate, alle dosi massime, rispettivamente, di 250 e 150 mg/Kg.

Trattandosi, peraltro, di materia sulla quale continua l'indagine scientifica, lo scrivente non ha tralasciato di far eseguire appositi studi, in ordine al possibile formarsi di sostanze nocive (nitrosammine), da parte dell'Istituto superiore di sanità.

In proposito è stato anche interessato il Consiglio superiore di sanità, che ha demandato ad apposita Commissione interna l'esame approfondito della questione.

Si assicura, pertanto, che appena i dati in parola saranno disponibili e presenteranno sufficiente omogeneità, non si mancherà di emanare, con la dovuta tempestività, le necessarie disposizioni.

*Il Ministro della sanità*  
Tina ANSELMI

23 maggio 1978

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che l'Enel, zona di Acireale, non ha ancora fornito l'energia elettrica alla società

« Edilizia generale » alla quale il comune di Riposto (Catania) ha concesso in appalto i lavori di costruzione dell'edificio della scuola media « Pirandello », nonostante le numerose richieste avanzate da diversi mesi sia dalla società appaltatrice che dal comune;

che, in conseguenza della mancata fornitura, la società appaltatrice è stata costretta a sospendere a tempo indeterminato i lavori,

per sapere se intenda intervenire nei confronti dell'Enel al fine di sollecitare la fornitura di energia elettrica alla predetta società, l'accertamento delle responsabilità per il grave ritardo e l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

(4 - 01339)

RISPOSTA. — L'Enel ha reso noto che i suoi uffici territoriali, non appena la Società edilizia generale, in data 27 giugno 1977, provvide a definire la pratica amministrativa relativa all'allacciamento elettrico richiesto per procedere alla costruzione dell'edificio della scuola media « Pirandello » di Riposto, hanno subito predisposto quanto necessario per una sollecita esecuzione dell'allacciamento e, svolti tutti gli adempimenti preliminari, hanno dato inizio ai lavori.

I lavori, però, sono stati subito fermati per intervento dell'amministrazione comunale di Riposto che ha chiesto un diverso tracciato della linea a media tensione di alimentazione della fornitura richiesta dalla Società edilizia generale.

È stato, pertanto, necessario prendere contatto con il comune per approfondire il problema e, dopo aver superato notevoli difficoltà, si è riusciti a concordare un tracciato della linea che rispetta le esigenze prospettate dal comune.

I lavori relativi all'allacciamento richiesto sono stati pertanto ripresi e condotti a termine nel mese di novembre.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*  
DONAT-CATTIN

15 maggio 1978

MARAVALLE, PITTELLA. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa.* — Premesso:

che, a seguito della circolare n. 01123 del 9 luglio 1976 della Direzione generale della Croce rossa, riguardante l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in molte città non è possibile assicurare il servizio di trasporto dei feriti e dei malati con gli stessi orari del passato;

che tale fatto provoca grave disagio, al punto che su alcuni tratti autostradali detto servizio viene già svolto dal Corpo dei vigili del fuoco,

si chiede se, in attesa dell'auspicata integrale applicazione della legge n. 382, non sia possibile, là dove presenti, l'utilizzazione di autoambulanze con personale militare per il pronto intervento, onde poter superare l'attuale stato di crisi in cui il servizio stesso si è venuto a trovare.

(4 - 00119)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue, anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della difesa.

Questo Ministero, sotto il limitato profilo di competenza, non esclude la prospettata possibilità dell'utilizzazione da parte della Croce rossa italiana di personale della sanità militare, per sopperire alle carenze oggi riscontrabili — in talune zone — nei trasporti in autoambulanza di detta associazione, a seguito dell'applicazione della legge n. 70 del 1975.

Al riguardo, sarebbe da prendere in considerazione, più che l'impiego completo di autoambulanze militari con i rispettivi conducenti, la sola utilizzazione di equipaggi militari sugli automezzi della Croce rossa, giacchè le difficoltà di quest'ultima riguardano esclusivamente gli attuali organici del personale addetto e la relativa disponibilità per certe ore della giornata.

Nel caso, il personale militare, eventualmente utilizzato in interventi d'emergenza e non di semplice trasporto, dovrebbe essere munito del diploma di infermiere generico.

Sulla questione si deve, però, precisare che il Ministero della difesa, interpellato al riguardo, ha dichiarato che l'attuale carenza di autoambulanze e di personale sanitario militare qualificato gli impedisce, comunque, di assumere stabilmente le responsabilità connesse al servizio di pronto intervento per il trasporto di feriti e di ammalati civili.

Lo stesso Dicastero ha solo manifestato la propria disponibilità ad accogliere di volta in volta, ove possibile, le richieste più urgenti; ciò anche in considerazione che le Forze armate, e soprattutto l'Aeronautica militare, provvedono già da tempo al soccorso aereo per il trasporto rapido di ammalati e di traumatizzati gravi.

*Il Ministro della sanità*  
Tina ANSELMINI

23 maggio 1978

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se intende promuovere rapidamente la ratifica della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, secondo quanto auspicato dalla Risoluzione n. 648, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 26 gennaio 1977, su proposta della Commissione per le questioni giuridiche (Doc. 3912).

Malgrado i termini della Convenzione non fossero del tutto soddisfacenti e per quanto l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa abbia espresso rammarico per la mancata consultazione preventiva da parte del Comitato dei ministri, la Risoluzione sopracitata esprime soddisfazione per la messa in atto di un efficace strumento di lotta contro il terrorismo.

(4 - 00964)

RISPOSTA. — Nel sottoscrivere la Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, il Governo italiano ha fatto uso della facoltà prevista dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

Come certo è noto all'onorevole interrogante, mentre l'articolo 1 depoliticizza ai fini

dell'estradizione una serie di reati tipici del terrorismo internazionale, l'articolo 13 consente a qualsiasi Stato di dichiarare, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, che esso si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione riguardo a qualsiasi reato, citato all'articolo 1, che esso consideri politico, connesso a reato politico o ispirato da ragioni politiche, a condizione che esso stesso si impegni a tenere conto, nel valutare la natura del reato, della sua gravità e, in particolare, di alcuni suoi specifici aspetti.

La dichiarazione resa in tale senso dal Governo italiano pone problemi tecnici di adattamento del nostro ordinamento giuridico interno alla Convenzione in parola, che sono attualmente oggetto di approfondimento da parte del Ministero degli esteri e del Ministero di grazia e giustizia.

E comunque intenzione del Governo procedere quanto prima alla presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di ratifica.

*Il Sottosegretario di Stato  
per gli affari esteri*  
RADI

26 maggio 1978

PINNA. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni per le quali la laguna di Mistras (Cabras) non sia ancora considerata appartenente al demanio marittimo e se non ritengano opportuno, dopo il riconoscimento, disporre perchè l'esercizio della pesca in quella località sia affidato a cooperative di pescatori presenti nella zona e legalmente riconosciute.

(4 - 01580)

RISPOSTA. — La laguna di « Mistras », distinta in catasto al foglio 79 mapp. 38 e al foglio 80 mapp. 1 del comune di Cabras, è accatastata come bene di proprietà del signor Antonino Diana.

La Capitaneria di porto di Cagliari ha costituito una Commissione, onde accertare la demanialità o meno della laguna, ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione.

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

Detta Commissione ha effettuato, in data 13 marzo 1978, un sopralluogo, a seguito del quale la Capitaneria di porto di Cagliari ha deciso di procedere alla delimitazione del compendio, ai sensi dell'articolo 32 del codice della navigazione.

Per quanto attiene all'esercizio della pesca nella laguna in argomento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, la regolamentazione, i divieti e le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza in materia di pesca, relativamente al demanio marittimo e al mare territoriale, competono all'Amministrazione regionale della Sardegna.

*Il Ministro dei trasporti  
e ad interim della marina mercantile*  
COLOMBO

8 maggio 1978

**PINNA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se gli risulti:

il conflitto di competenze tra il comune di Cagliari e il demanio marittimo di Cagliari circa il possesso o la proprietà del canale di scolo delle acque nere della frazione di Monserrato (Cagliari);

che da tali contrasti, peraltro non ancora appianati, lungo un'incredibile *via crucis* burocratica, possono scaturire obiettivamente dei seri pericoli per quella popolazione per il possibile propagarsi di malattie infettive, come d'altronde denunciato dall'interrogante al competente Ministero della sanità;

che il demanio marittimo di Cagliari considera il predetto canale « braccio di mare » e, come tale, di sua pertinenza, con il risultato negativo che nè il demanio marittimo, nè il comune di Cagliari provvedono alla ripulitura ed alla bonifica del canale per consentire il deflusso delle acque e prevenire, quindi, il possibile propagarsi di malattie.

In caso affermativo, anche in considerazione del fatto che vanno sviluppandosi numerosi casi di epatite virale, si chiede se il Ministro non ritenga necessario, urgente, utile ed opportuno:

a) accertare quanto sopra segnalato;

b) addivenire ad un'intesa con il comune di Cagliari per l'immediata bonifica e per la disinfezione, interessando l'autorità sanitaria.

(4 - 01582)

**RISPOSTA.** — Il canale di S. Bartolomeo, oggetto dell'interrogazione, è stato delimitato con i verbali n. 41 del 25 settembre 1915 e n. 59 del 1° dicembre 1957.

Detto canale è banchinato nella parte che appartiene al demanio marittimo (mt. 450 circa) e le banchine sono state date in consegna ai Monopoli di Stato (saline) con verbale n. 64 in data 19 novembre 1952.

Alla pulizia del tratto appartenente al demanio marittimo provvedono l'Amministrazione delle saline e l'Ufficio del genio civile per le opere marittime; peraltro, per la profondità dei fondali, non sussiste preoccupazione di ostruzioni o interrimento che possano pregiudicare il deflusso a mare.

Data la ben precisa delimitazione, che attribuisce al demanio marittimo la sola parte portuale del canale, non sussiste contrasto alcuno tra il comune di Cagliari e la locale Capitaneria, la quale non può che favorire qualsiasi iniziativa dell'autorità comunale intesa a migliorare la situazione degli scarichi fognari nella parte comunale del canale.

*Il Ministro dei trasporti  
e ad interim della marina mercantile*  
COLOMBO

8 maggio 1978

**PINNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali disposizioni sono state impartite dal Ministero, nel quadro del risanamento della finanza pubblica, per eliminare quei meccanismi della spesa pubblica detti rimborsi a « pie' di lista ».

L'esistenza dell'automaticità dei cennati meccanismi, infatti, costringe il Tesoro in una condizione di ingovernabilità della spesa ed a fare ricorso al mercato finanziario internazionale per poter adempiere alla copertura della spesa.

(4 - 01855)

1° GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

RISPOSTA. — Devesi osservare preliminarmente che una ricognizione rigorosa dei meccanismi che caratterizzano i rapporti fra i vari centri di spesa e che influenzano negativamente le possibilità di controllo della finanza pubblica è stata compiuta in sede di « Relazione sulla stima della previsione di cassa delle gestioni del bilancio e di tesoreria e sulle operazioni di cassa del settore pubblico per l'anno 1978 » comunicata alle Assemblee parlamentari l'11 marzo 1978 (Documento Camera XXXVIII, n. 2). Nella stessa relazione sono state prospettate altresì alcune proposte di intervento il cui significato essenziale è quello di restituire una effettiva possibilità di controllo della spesa pubblica.

Va tuttavia precisato che, essendo tutti i meccanismi di spesa sanzionati legislativamente, la loro rimozione o modifica non può essere imposta se non per legge. È in questo senso che si sono indirizzati gli sforzi, in primo luogo, con l'approvazione della legge n. 951 del 1977, meglio nota come « legge finanziaria », ed in secondo luogo, con la proposizione del disegno di legge di riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio (atto Senato n. 1095).

Quest'ultimo provvedimento, in particolare, proprio per un migliore controllo della finanza pubblica ha posto le premesse per una diversa concezione e struttura delle leggi di spesa.

A questa incisiva riconsiderazione della normativa contabile si sono accompagnati altri importanti interventi nel settore della finanza locale intesi a garantire, da una parte, una più approfondita conoscenza delle situazioni di squilibrio e, dall'altra, ad introdurre gli strumenti di revisione delle situazioni più critiche.

Al riguardo si ricordano il decreto-legge n. 2 del 17 gennaio 1977, il decreto-legge n. 946 del 1977, nonché il disegno di legge relativo al riordino della finanza locale.

Si tratta di importanti iniziative che peraltro non esauriscono l'orizzonte degli interventi necessari ad attenuare significativamente la rigidità dei fattori di spesa.

Altri importanti passi sono in avanzata fase di approntamento e prevedono interventi legislativi in tutti quei settori (assistenziale, previdenziale, sanitario, ecc.) dove più elevato si presenta il fenomeno di indicizzazione della spesa.

*Il Ministro del tesoro*  
PANDOLFI

22 maggio 1978

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se, in ottemperanza al disposto dell'articolo 98 del regolamento di cui alla legge 14 luglio 1975, n. 963, il Ministero abbia o meno in animo di istituire « zone di tutela biologica e di protezione della fauna ittica » lungo le coste della Sardegna o in zone considerate idonee alla salvaguardia, avuto anche riguardo alle importanti conclusioni cui è pervenuto il convegno su « Sea farming », svoltosi anni addietro ad Alghero;

2) se, conseguentemente, considerata la precedente denuncia degli interroganti per quanto attiene agli stagni ed ai laghi salsi della Sardegna, colpiti da pericolosi inquinamenti, non ritenga urgente ed opportuno, d'intesa con gli organi tecnici competenti, stabilire quanto prima le misure di protezione, a somiglianza di quanto è stato fatto nel tratto di mare del comune di Portoferraio (in località Le Ghiaie), compresi la Punta Falcone e Capo Bianco, onde impedire, per il periodo prestabilito, qualsiasi attività di pesca.

(4 - 01594)

RISPOSTA. — Le funzioni dell'autorità marittima statale in materia di pesca, in esse compresa l'istituzione di zone di tutela biologica, sono state trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

*Il Ministro dei trasporti*  
e ad interim della marina mercantile  
COLOMBO

8 maggio 1978

ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se gli sembri che le disposizioni previste al punto F della circolare del Provveditorato agli studi protocollo 165411 del 23 novembre 1977, garantiscano la segretezza del voto del personale direttivo delle scuole statali per l'elezione del Consiglio scolastico provinciale.

Tali disposizioni infatti prevedono:

1) che sulla busta — sia pure chiusa — contenente la scheda vengano scritte le generalità dell'elettore e la componente di appartenenza (comma C);

2) che successivamente le dette buste (sempre con il nominativo espresso) vengano aperte dalla Commissione elettorale e provinciale che provvede a toglierne le schede e ad inserirle in apposita urna (comma D).

Appare ad ognuno che tale procedura sembra fondare il rispetto della segretezza sulla correttezza — che certo vi è — delle commissioni, ma non costituisce alcuna reale garanzia di segretezza.

Risulta inoltre all'interrogante che le schede per i presidi del XX distretto di Roma erano del tutto sprovviste di colla.

(4 - 01840)

RISPOSTA. — Le disposizioni impartite, per l'elezione degli organi collegiali, con l'ordinanza ministeriale 25 novembre 1976 e con le successive circolari illustrative ed integrative — tra le quali la n. 298 del 15 novembre 1977 — prevedevano che, in occasione dell'elezione dei Consigli scolastici, distrettuali e provinciali, al personale direttivo delle scuole statali fosse consentito di esprimere il proprio voto, anche per corrispondenza, laddove, per l'esiguità degli elettori, non fosse stato possibile costituire un seggio elettorale.

Le predette disposizioni avevano già trovato una prima applicazione per l'elezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, limitatamente al voto del personale docente all'estero, del personale ispettivo e dei presidi dell'istruzione artistica.

In quella circostanza, nessun tipo di inconveniente ebbe a verificarsi e la segretezza del voto risultò pienamente assicurata.

Sulla base di tale precedente è stato, pertanto, ritenuto utile ed opportuno che il sistema elettorale suaccennato potesse essere adottato, in presenza di eventuali difficoltà per la normale costituzione dei seggi, anche in occasione delle elezioni svoltesi nello scorso mese di dicembre.

E, in effetti, a tale sistema il Provveditore agli studi di Roma ha fatto ricorso disponendo che il personale direttivo, data la sua scarsa consistenza presso le singole scuole di appartenenza, esprimesse il proprio voto in un seggio ordinario, costituito presso determinate scuole o circoli, a cui, in precedenza, erano stati inviati i relativi elenchi elettorali.

Anche in questi casi, la segretezza del voto è stata, comunque, garantita in quanto le istruzioni della menzionata circolare n. 298, non solo consentivano all'elettore di incollare i lembi esterni della scheda e di inserirla in una busta, ma prescrivevano al Presidente del seggio di procedere alle varie annotazioni sulla busta medesima — tra cui le generalità dell'elettore e la componente di appartenenza — solo dopo averla chiusa.

Successivamente, poi, i componenti la commissione elettorale, dopo aver riscontrato la corrispondenza delle generalità indicate sulle buste con gli elenchi degli elettori, hanno proceduto all'apertura dei plichi ed all'introduzione delle schede nell'apposita urna, adottando ogni possibile cautela, come gli stessi componenti hanno assicurato.

Al momento dello scrutinio sono stati, quindi, chiamati a presiedere alle relative operazioni, sia i candidati, sia tutti coloro, tra il personale direttivo, che ne avessero avuto interesse, senza che, da parte di alcuno, si fossero avanzate lamentele o rimostranze.

*Il Ministro della pubblica istruzione*

PEDINI

19 maggio 1978

SPARANO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'ospedale generale provinciale « Maria SS. Addolorata » di Eboli (Salerno) bandì, con

provvedimento n. 239 del 12 aprile 1976 (bandito pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 7 giugno 1976, prima parte), il concorso per la copertura del posto di chirurgia generale resosi vacante dal 1° luglio 1976 a seguito di collocazione a riposo (delibera n. 321 del 31 maggio 1976) del primario per raggiunti limiti di età;

che l'espletamento di tale concorso non poteva e non doveva subire ulteriori ritardi e rinvii per non aggravare la carenza di servizio della divisione di chirurgia generale di una struttura ospedaliera pubblica meridionale;

che da parte del consiglio di amministrazione dell'ospedale erano stati espletati, nei termini e nelle forme prescritti, tutti i molteplici e complessi adempimenti burocratici relativi al concorso stesso;

che l'espletamento del concorso doveva effettuarsi il 20 marzo 1978 e che tale data era stata comunicata, nei termini e nei modi prescritti dalla legge, a tutti gli interessati, con telegramma, fin dal 25 febbraio 1978 e che tale comunicazione era stata accettata da tutti (commissari, candidati concorrenti, nonché dottor Bruno Sciotti componente della commissione, designato dal Ministero) senza riserve;

che il funzionario dottor Bruno Sciotti solo il giorno di sabato 18 marzo 1978, alle ore 11,50, a distanza di poche ore dall'espletamento del concorso, in un giorno antecedente quello festivo, scopriva e comunicava al presidente dell'ospedale la sua indisponibilità « per precedenti impegni », sconvolgendo i programmi personali di tutti gli interessati, creando disagio al presidente dell'ospedale e al presidente della commissione esaminatrice e facendo correre all'ospedale il rischio di veder saltare il concorso ed aggravare ulteriormente le condizioni funzionali del servizio di chirurgia generale, già da oltre un anno carente,

si chiede di sapere:

qual è il giudizio del Ministro su simile comportamento di un funzionario del suo Ministero che scopre « precedenti impegni » dopo 25 giorni dalla comunicazione ricevuta, come dianzi detto, costringendo al rinvio del concorso e creando a tutti gli interessati

problemi e difficoltà che possono suggerire a componenti la commissione successivi rinvii di assunzioni di responsabilità;

se tale comportamento accresce la fiducia dei cittadini nella struttura di un servizio pubblico statale, del Ministero, che è chiamata, per la parte che le compete, a compiere con tempestività, diligenza, serietà e serenità il proprio dovere al servizio del Paese.

(4 - 01770)

RISPOSTA. — A seguito di richiesta dell'Ospedale civile « Maria SS. Addolorata » di Eboli (Salerno), veniva designato, con telegramma del 1° settembre 1976 di questo Ministero, il signor Bruno Sciotti quale componente della Commissione giudicatrice del concorso di primario chirurgo, bandito dal citato Ente, che provvedeva a convocare, con nota del 17 novembre 1977, la Commissione per il giorno 12 dicembre dello stesso anno.

Con telegramma del 1° dicembre, l'Amministrazione ospedaliera comunicava il rinvio dell'espletamento del concorso a causa della rinuncia di uno dei componenti e, successivamente, provvedeva a fissare la data di convocazione della Commissione giudicatrice per il giorno 20 marzo 1978, senza preventivo e concordato assenso del signor Sciotti.

Per quest'ultima riunione, nel pomeriggio del 17 marzo il predetto funzionario faceva presente telefonicamente e telegraficamente all'Ente ospedaliero in questione la propria indisponibilità per il giorno fissato per « sopravvenuti » (e non, come erroneamente fatto presente, per « precedenti ») impegni d'ufficio.

Allo stato i lavori di detta Commissione, già fissati al 14 e 15 aprile 1978, sono stati ancora differiti — per impedimento di altro Commissario — al 15 e 16 maggio 1978; data questa che è stata ulteriormente procrastinata con telegramma dell'Amministrazione ospedaliera dell'8 maggio 1978 per dimissioni del componente professor Cortese.

*Il Ministro della sanità*

Tina ANSELMINI

23 maggio 1978